

N. di repertorio.

N. di raccolta.

**Atto costitutivo di fondo speciale affidato
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ..., in

Avanti a me Dott. ..., notaio in ..., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ...,

Sono personalmente comparsi:

- **AA ("Fiduciante")**;

- **FID**, società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1966 ("**Fiduciaria**"), la quale interviene al presente atto nell'esercizio della propria attività tipica svolta in forza di autorizzazione ministeriale.

Dell'identità personale dei componenti io notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

(A) AA è padre di DD e EE.

(B) È intendimento di AA costituire un fondo speciale (il "**Fondo Speciale**) al fine di: *(ESEMPIO: far fronte ai bisogni fondamentali relativi all'abitazione, alla salute e al mantenimento dei propri figli, ciò anche in considerazione degli obblighi familiari che su di sé gravano e al cui adempimento dovranno essere primariamente imputate le prestazioni conseguite)*

(C) AA intende quindi predisporre, per la realizzazione dei fini di cui alla Premessa (B), un programma, condiviso dalla Fiduciaria, che si impegna ad attuarlo secondo quanto disciplinato nel presente atto, e, conseguentemente, uno statuto organizzativo di destinazione dinamica e di pianificazione efficiente che assicuri la protezione e la cura dei beneficiari, attraverso una amministrazione che sia adeguata alle esigenze e proporzionale ai bisogni sopra indicati.

(D) AA è proprietario dei beni, diritti, rapporti e valori descritti nella sezione C del presente atto (i "**Beni**").

(E) Pertanto, il Fiduciante intende vincolare irrevocabilmente i Beni, così costituendo il Fondo Speciale, e affidarli, intestandone la titolarità, ad un affidatario che sia necessariamente ed esclusivamente una società fiduciaria di amministrazione operante ai sensi della legge 1966/39, per conseguire la spersonalizzazione della proprietà del Fondo Speciale, ai fini della realizzazione dello scopo e del programma di destinazione

(F) I Beni che comporranno il Fondo Speciale saranno intestati alla Fiduciaria e separati dai suoi beni personali e da ogni altro bene, diritto, patrimonio o altro Fondo Speciale che sia alla stessa intestato o sia dalla medesima amministrato, a tal fine avvalendosi delle disposizioni della legge italiana sostanziale e processuale, comprese le leggi speciali vigenti in Italia in materia di separazione patrimoniale, anche in via analogica, ivi comprese, ma senza esclusione di altre, l'art. 2645 ter c.c., l'art. 2915 c.c., e la l. 22 giugno 2016, n. 112 (che consente - in via generale - la costituzione di fondi speciali costituiti da beni gravati da vincoli di destinazione disciplinati da contratto di affidamento fiduciario).

*

N.B: Il Fiduciante dovrà rendere le seguenti dichiarazioni ma preferibilmente in un documento separato.

AA dichiara:

- a) di non essere stato dichiarato fallito personalmente e di non avere in corso alcuna procedura di fallimento o comunque concorsuale a titolo personale;*
- b) di avere la capacità giuridica e la piena libertà e disponibilità per partecipare al presente atto e per darvi esecuzione;*
- c) di non avere carichi pendenti, di non essere stato dichiarato interdetto, né inabilitato e di non essere sottoposto ad alcuna forma di amministrazione di sostegno;*
- d) che la volontà di stipulare il presente atto è esclusivamente determinata e volta al conseguimento di interessi ritenuti meritevoli di tutela;*
- e) che il presente atto e la sua esecuzione non violano, né possono in alcun modo violare, diritti di terzi, né costituiscono, né possono in alcun modo costituire, inadempimento, diretto o indiretto, di obblighi assunti da AA verso terzi o, comunque, di obblighi, divieti o diritti aventi direttamente o indirettamente ad oggetto i Beni, né violano alcuna norma, regolamento, ordine, ingiunzione o decreto emanati da organi nazionali o internazionali (eventuali altre ritenute opportune).*

*

Tanto premesso quale parte integrante e sostanziale si conviene e stipula quanto segue.

- A -

Atto costitutivo

1. Costituzione del fondo speciale e individuazione del Fiduciante.

1.1. AA costituisce un fondo speciale denominato "**Fondo Speciale XX**". La costituzione del Fondo Speciale XX ha effetto da oggi ed è irrevocabile.

1.2. Tutti i poteri che il presente atto attribuisce al Fiduciante spettano a AA ai fini della realizzazione dello scopo e del programma di destinazione, e fermo il trasferimento ai Beneficiari Finali una volta esaurito lo scopo/programma.

2. Individuazione della Fiduciaria

2.1. Il Fiduciante nomina quale affidatario del Fondo Speciale XX la società **FID**, che, come sopra rappresentata, accetta.

2.2. L'attività della Fiduciaria e la sua successione sono disciplinati nel regolamento di cui alla sezione B del presente atto.

3. Individuazione dei Beneficiari.

3.1 Nel presente atto i beneficiari sono distinti in: Beneficiari Iniziali e Beneficiari Finali.

3.2 I Beneficiari Iniziali sono coloro che possono essere destinatari di prestazioni o attribuzioni a valere sul Fondo Speciale nel corso della durata dello stesso e secondo le disposizioni del regolamento di cui alla Sezione B del presente atto.

I Beneficiari Finali sono coloro ai quali, al termine dell'affidamento, la Fiduciaria dovrà intestare tutti i beni che comporranno il Fondo Speciale, provvedendo altresì all'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie.

4. Durata dell'affidamento.

L'affidamento esaurisce i propri effetti decorso il termine di 30 (trenta) anni da oggi, ovvero nella data anteriore in cui sia stato esaurito il Fondo Speciale, come dichiarato dalla Fiduciaria con atto in forma autentica comunicato ai Beneficiari e al Fiduciante se in vita. *[Si tratta di un'esemplificazione]*

5. Forma degli atti e delle comunicazioni.

5.1. Gli atti di nomina, accettazione, revoca e rinuncia della Fiduciaria devono rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata a pena di nullità.

5.2. Ogni comunicazione per cui il presente atto prevede la forma scritta dovrà avvenire con mezzi che ne assicurino la prova della ricezione.

6. Riservatezza.

6.1. Salvo quanto disposto da questo atto e/o dalla legge e/o dal provvedimento di un giudice, o da una richiesta di un'autorità di vigilanza cui sia soggetta la Fiduciaria, e salvo che ciò sia ritenuto dalla Fiduciaria necessario o opportuno in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, o all'ottenimento di un parere professionale, la Fiduciaria è tenuta a non comunicare a chiunque alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardante l'affidamento.

6.2. La Fiduciaria, al termine dell'affidamento, consegnerà ogni documento riguardante l'affidamento ai Beneficiari Finali.

7. Individuazione del Fondo Speciale.

7.1. Costituiscono il Fondo Speciale (ed a tale fine il presente atto e le relative formalità pubblicitarie determinano la conseguente separazione patrimoniale):

I) i Beni indicati nella sezione C del presente atto, e, comunque, i beni e le posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, affidate dal Fiduciante alla Fiduciaria o che la Fiduciaria dichiara di includervi o che il presente atto disponga di includervi;

II) ogni bene o diritto che, successivamente al presente atto, incrementi il Fondo Speciale;

III) ogni somma che la Fiduciaria riceva in forza dell'amministrazione dei beni che fanno parte o verranno a far parte del Fondo Speciale;

IV) i frutti prodotti dal Fondo Speciale XX;

V) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di beni facenti parte del Fondo Speciale o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego o della trasformazione di beni facenti parte del Fondo Speciale, restando inteso che l'affidamento proseguirà, senza soluzione di continuità né novazione, e con surrogazione reale, sui differenti beni, diritti, rapporti, valori e titoli che comporranno di volta in volta il Fondo Speciale per tutta la durata dell'affidamento.

7.2. I beni e diritti che costituiscono il Fondo Speciale potranno essere impiegati direttamente o indirettamente per la realizzazione delle finalità di cui alla Premessa (B).

8. Successivi incrementi del Fondo Speciale.

8.1. Il Fondo speciale potrà essere incrementato con ulteriori beni o diritti affinché la Fiduciaria se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità, per i fini e il termine di durata enunciati in questo atto.

- B -

Regolamento dell'affidamento

Parte I

L'attività della Fiduciaria

1. Poteri della Fiduciaria.

1.1. La Fiduciaria dispone del Fondo Speciale senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto, spendendo obbligatoriamente la propria qualifica di affidatario del Fondo Speciale, curando le eventuali formalità pubblicitarie, e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare.

1.2. La Fiduciaria ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione al Fondo Speciale e ai beni, rapporti e diritti che lo compongono.

1.3. La Fiduciaria può comparire in tale qualità dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai le si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri e senza che il terzo contraente o avente causa che sia in buona fede e che abbia legittimamente e ragionevolmente riposto il proprio affidamento sulle risultanze dei pubblici registri sia responsabile del suo operato, neppure in ordine all'impiego e/o reimpiego del ricavato.

1.4 I poteri della Fiduciaria sono fiduciari, nel senso che sono volti esclusivamente a soddisfare interessi altrui e non a compiere atti dai quali la Fiduciaria possa ricavare vantaggio, anche indiretto e non sono sindacabili per ragioni di opportunità, convenienza, vantaggio economico, utilità o necessità dei Beneficiari purché le relative scelte e decisioni siano assunte dalla Fiduciaria coerentemente con le finalità dell'affidamento, in buona fede (che si presume) e in assenza di situazioni di conflitto d'interessi.

2. Indicazioni alla Fiduciaria.

Eventuali indicazioni fornite dal Fiduciante o dai Beneficiari alla Fiduciaria non sono in alcun modo vincolanti. Essi non hanno alcuna facoltà di interferire con l'amministrazione della Fiduciaria

3. Investimenti della Fiduciaria.

3.1. La Fiduciaria potrà acquistare e alienare, investire e disinvestire ogni bene, diritto e valore mobiliare e immobiliare, nessuno escluso o eccettuato, comprese, in via meramente esemplificativa, azioni, obbligazioni, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, bond ed eurobond, prodotti finanziari e strumenti di investimento, incluse quote di fondi comuni di investimento, polizze e gestioni patrimoniali, anche se non distributivi di reddito.

3.2. Tali investimenti non dovranno comportare elevati rischi di perdita del capitale e la Fiduciaria non potrà assumere il profilo dell'investitore professionale, rinunciando alle tutele del cliente c.d. retail.

3.3. La Fiduciaria potrà affidare per l'investimento le disponibilità liquide del Fondo Speciale a un gestore professionale, autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento in Italia o nei Paesi aderenti alla Unione Europea.

4. Pagamento di imposte.

La Fiduciaria, impiegando a tal fine il Fondo Speciale, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Fondo Speciale o in conseguenza dell'esistenza o degli effetti dell'affidamento o del reddito o del capitale da essa ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro la stessa.

5. Conflitto di interessi.

5.1. La Fiduciaria non può in nessun caso rendersi acquirente in proprio di beni facenti parte del Fondo Speciale, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano, ad eccezione del rimborso delle spese e del pagamento del compenso.

5.2. La Fiduciaria può attribuire incarichi professionali e contrarre con società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui fa parte. A tal fine si dà atto che la Fiduciaria ha consegnato al Fiduciante il documento conoscitivo di cui all'art. 14, comma 2 del D.M. 16 gennaio 1995.

6. Separazione patrimoniale.

6.1. Il presente atto è regolato, per quanto in esso non previsto, dalla legge italiana sostanziale e processuale, comprese le leggi speciali vigenti in Italia in materia di separazione patrimoniale, anche in via analogica, ivi comprese, ma senza esclusione di altre, l'art. 2645 ter c.c., l'art. 2915 c.c., e la l. 22 giugno 2016, n. 112 (che consente - in via generale - la costituzione di fondi speciali costituiti da beni gravati da vincoli di destinazione disciplinati da contratto di affidamento fiduciario).

6.2. Il Fondo Speciale è un patrimonio autonomo, distinto e separato dal patrimonio personale della Fiduciaria e da ogni altro bene, diritto, patrimonio o altro Fondo Speciale alla stessa intestato o dalla medesima amministrato. Sui beni e diritti che costituiscono il Fondo Speciale non sono ammesse azioni da parte dei creditori personali della Fiduciaria o nell'interesse della stessa né da parte dei creditori del Fiduciante o nell'interesse dello stesso né dei Beneficiari o nell'interesse degli stessi. La Fiduciaria farà sì che il Fondo Speciale sia dotato di un codice fiscale, indicando la propria sede quale sede della amministrazione.

6.3. Le obbligazioni contratte dalla Fiduciaria per la realizzazione delle finalità di cui alla Premessa (B) dovranno essere imputate al Fondo Speciale e di ciò la Fiduciaria dovrà dare evidenza in tutti gli atti e contratti dalla stessa stipulati. A tale fine la Fiduciaria sottoscrive i rapporti contrattuali a nome del Fondo Speciale ovvero a nome proprio ma per conto del Fondo Speciale.

6.4. La Fiduciaria ha l'obbligo di dichiarare che agisce nella qualità di affidataria del Fondo Speciale XX e ha l'obbligo di convenire con i terzi con cui contratta che delle obbligazioni dalla stessa contratte risponderà esclusivamente il Fondo Speciale.

6.5. La Fiduciaria tiene i beni del Fondo Speciale separati sia dai propri beni sia da qualunque altro bene o diritto le sia comunque intestato nell'esercizio della propria

attività svolta ai sensi della l. 1966/39 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo per il Fondo Speciale (o ciascuno dei fondi speciali di cui abbia l'amministrazione) un'autonoma e separata contabilità rispetto a quella del proprio restante patrimonio.

6.6. In particolare:

6.6.1. tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, la Fiduciaria è tenuta a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di affidataria del Fondo Speciale o al nome del Fondo Speciale o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza dell'affidamento (e, quindi, il trasferimento è trascritto contro il Fiduciante e a favore della Fiduciaria – o del Fondo Speciale-, così come è trascritto contro la Fiduciaria il vincolo di destinazione sui Beni che compongono il Fondo Speciale);

6.6.2. i rapporti bancari istituiti dalla Fiduciaria e tutti i contratti dalla stessa stipulati saranno intestati alla Fiduciaria nella sua qualità o al Fondo Speciale e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati;

6.6.3. la Fiduciaria ha l'obbligo di convenire con l'intermediario depositario l'esclusione del diritto di compensazione di cui all'art. 1853 cod. civ. tra i saldi dei conti rubricati al Fondo Speciale o alla Fiduciaria quale affidataria del Fondo Speciale nonché tra i detti saldi e i saldi di ogni altro conto comunque intrattenuto dalla Fiduciaria con il medesimo intermediario;

6.6.4. ogni fattura o documento relativi al Fondo Speciale e all'affidamento saranno intestati alla Fiduciaria nella sua qualità o al Fondo Speciale e saranno muniti, per quanto possibile, di data certa.

7. Custodia.

La Fiduciaria deve custodire il Fondo Speciale. La Fiduciaria è tenuta al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica del Fondo Speciale, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

8. Deleghe della Fiduciaria.

8.1. La Fiduciaria è di regola tenuta a svolgere le proprie funzioni personalmente.

8.2. La Fiduciaria, però, potrà delegare a terzi:

8.2.1. il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;

8.2.2. le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali o autorizzazioni all'esercizio di attività riservate e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.

8.3. La Fiduciaria può avvalersi di consulenti e professionisti nelle materie e per le attività per le quali lo ritenga necessario o opportuno.

8.4. La responsabilità della Fiduciaria per gli atti e/o le omissioni compiuti dai soggetti delegati è regolata dall'art. 10.

9. Contabilità. Obblighi, modalità e destinatari della rendicontazione.

9.1. La Fiduciaria mantiene una contabilità ordinata e accurata e la documentazione di ogni operazione. Aggiorna con ragionevole periodicità un'informazione piena delle entrate e delle uscite.

La Fiduciaria consegna al Fiduciante (e dopo la sua morte ai Beneficiari) entro il 30 aprile di ogni anno solare, a far data dal 30 aprile dell'anno successivo alla stipula del presente atto l'inventario del Fondo Speciale e il rendiconto annuale, con indicazione del risultato dell'esercizio. Il periodo di amministrazione cui il rendiconto è rapportato coincide con l'anno solare e si chiude, con valenza anche ai fini fiscali, il 31 dicembre di ogni anno.

9.2. Sopraggiunto il termine di durata dell'affidamento la Fiduciaria consegna il proprio rendiconto finale ai Beneficiari.

9.3. Il Fiduciante (e, dopo la sua morte, i Beneficiari) hanno il dovere di eccepire alla Fiduciaria qualsiasi aspetto relativo al rendiconto rispetto al quale dissenta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso: in mancanza di eccezioni mosse alla Fiduciaria, decorso tale termine, il rendiconto si intenderà approvato e ciò manleverà la Fiduciaria anche nei confronti di chi le succederà nell'ufficio, salvo che, successivamente all'approvazione del rendiconto, si scoprono atti dolosi o posti in essere dalla Fiduciaria con dolo o colpa grave.

10. Presupposti della responsabilità della Fiduciaria e ipotesi di suo esonero da responsabilità.

10.1. La Fiduciaria e i suoi successori assumono verso il Fiduciante gli obblighi e le responsabilità del mandatario. La responsabilità della Fiduciaria è regolata dalle disposizioni del presente atto nonché, per quanto in esso non previsto dalle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali vigenti in Italia in materia di separazione patrimoniale in quanto compatibili.

10.2. La Fiduciaria è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportata, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.

10.3. La Fiduciaria è esonerata da qualsivoglia responsabilità qualora il Fondo Speciale risulti in tutto o in parte, per quantità o qualità della sua composizione, insufficiente, incapiente o, comunque, inidoneo al perseguimento delle finalità dell'affidamento.

10.4. La Fiduciaria è esonerata da responsabilità per gli atti e/o le omissioni dei terzi, dalla stessa incaricati o delegati in conformità dell'art. 8, nei seguenti casi:

(a) qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;

(b) qualora si tratti di soggetti che agiscono in forza di speciali autorizzazioni o riserve di attività (quali, a titolo esemplificativo, intermediari finanziari, bancari o assicurativi);

(c) qualora si tratti di altri soggetti, solo nel caso in cui costoro abbiano agito con dolo o colpa grave.

10.5. La Fiduciaria risponde, ai sensi degli articoli 1228 e 2049 cod. civ., dell'operato dei suoi ausiliari, di cui è autorizzata ad avvalersi per l'esecuzione di quanto richiesto per l'adempimento del proprio ruolo, salvo che la sostituzione sia necessaria in relazione alla natura dell'adempimento e della prestazione.

10.6. La Fiduciaria è esonerata da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto l'intervento dell'arbitratore ai sensi del paragrafo 1.2. della sezione D del presente atto e questi l'abbia autorizzata.

10.7. La responsabilità della Fiduciaria, ove accertata nei limiti previsti dal presente articolo 10, obbliga la Fiduciaria al solo ripristino del Fondo Speciale nella consistenza che esso avrebbe avuto qualora la Fiduciaria avesse correttamente adempiuto le proprie obbligazioni.

11. Luogo dell'amministrazione del Fondo Speciale; sua modifica.

11.1. Il luogo dell'amministrazione del Fondo Speciale è fissato presso la sede legale della Fiduciaria.

11.2. Ogni atto, contabilità e documento inerente al Fondo Speciale dovrà essere custodito dalla Fiduciaria.

12. Compenso della Fiduciaria.

Il compenso della Fiduciaria è determinato con contratto sottoscritto a latere del presente atto.

13. Spese di gestione del Fondo Speciale.

13.1. Ogni costo sostenuto specificamente dalla Fiduciaria quale affidataria del Fondo Speciale è a carico del Fondo Speciale.

13.2. Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dalla Fiduciaria e le spese delle procedure legali nelle quali la Fiduciaria abbia la veste di parte.

13.3. Le spese di difesa della Fiduciaria, convenuta in giudizio dal Fiduciante, dai Beneficiari o da terzi per ragioni inerenti all'affidamento (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo dell'affidamento.

13.4. La Fiduciaria ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del Fondo Speciale e, in nessun caso e per nessuna ragione, la Fiduciaria è tenuta ad anticipare personalmente alcun costo.

13.5. In mancanza di disponibilità liquide il Fiduciante è tenuto a incrementare il Fondo Speciale nella misura richiesta dalla Fiduciaria entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza la Fiduciaria è autorizzata a smobilizzare beni facenti parte del Fondo Speciale per far fronte alle spese di cui al presente articolo.

14. Successione dell'affidatario

14.1. La Fiduciaria rimane in carica fino al termine dell'affidamento salvo revoca per giusta causa, messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, dimissioni.

14.2. Qualora la Fiduciaria cessi dalla carica per qualsiasi motivo il nuovo affidatario sarà nominato dal Fiduciante nei 60 giorni successivi a quello in cui si sia verificata la causa di cessazione, con atto comunicato senza indugio alla Fiduciaria uscente e ai Beneficiari, restando inteso che, dalla data della intervenuta causa di cessazione, la Fiduciaria non sarà tenuta ed, anzi, dovrà sospendere ogni attività di amministrazione del Fondo Speciale del quale rimarrà mera intestataria in attesa di poterlo trasferire al nuovo affidatario.

14.3. L'atto di nomina potrà essere stipulato anche prima che si verifichi uno dei suddetti eventi e potrà anche indicare una serie di soggetti destinati a ricoprire il ruolo di affidatario in ordine successivo.

14.4. Trascorso il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni senza che il nuovo affidatario sia stato nominato, alla nomina provvederà un arbitratore nominato dal Presidente di Assofiduciaria (codice fiscale 80205210588), sentiti il Fiduciante (se vivente) e i Beneficiari, su istanza del più diligente tra l'affidatario cessato e i Beneficiari, con atto comunicato per iscritto senza indugio all'affidatario uscente, al Fiduciante (se vivente) e ai Beneficiari.

14.5. L'affidatario subentrante dovrà in ogni caso essere una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della L. 1966/39 e successive modifiche e integrazioni, come previsto nella Premessa (E) del presente atto.

14.6. L'accettazione della carica da parte dell'affidatario subentrante dovrà essere fatta con atto da comunicarsi per iscritto senza indugio al Fiduciante e ai Beneficiari.

14.7. Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dell'affidatario dalla carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell'ufficio da parte di un affidatario.

15. Revoca dell'affidatario.

15.1. L'affidatario può essere revocato dal Fiduciante o, se questi sia deceduto, dalla maggioranza (calcolata per teste) di coloro che rivestono la posizione di Beneficiari Iniziali e Beneficiari Finali al momento della revoca. In ogni altro caso, la revoca dell'affidatario è ammessa solo per giusta causa giudizialmente accertata anche con provvedimento provvisoriamente esecutivo.

15.2. Fermo quanto previsto nel paragrafo 15.1, il Fiduciante e la Fiduciaria rinunciano all'azione di adempimento e all'azione di risoluzione del presente atto in quanto applicabili, nonché all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

15.3. Resta in ogni caso ferma la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1 della Sezione A del presente atto.

16. Rinuncia dell'affidatario.

16.1. L'affidatario può in ogni tempo rinunciare all'incarico, dandone senza indugio comunicazione scritta al Fiduciante (e, dopo la sua morte ai Beneficiari).

16.2. La rinuncia avrà effetto trascorsi 10 (dieci) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Fiduciante (e, dopo la sua morte ai Beneficiari).

16.3. L'affidatario ha facoltà di rinunciare alla carica, senza obbligo di preavviso, qualora il Fiduciante, nel corso dell'affidamento, abbia regolato direttamente operazioni finanziarie a nome dell'affidatario effettuando pagamenti di somme o ricevendone in luogo dell'affidatario stesso, ovvero qualora l'adempimento delle sue obbligazioni divenga eccessivamente oneroso a causa di eventi straordinari e imprevedibili.

17. Trasferimento automatico del Fondo Speciale in caso di mutamento dell'affidatario.

17.1. In caso di subentro, per qualunque ragione, di un affidatario a un altro affidatario l'investitura dell'affidatario subentrante nella titolarità del Fondo Speciale avverrà automaticamente, trattandosi di patrimonio separato da quello personale dell'affidatario cessato dall'incarico.

17.2. L'affidatario cessato, ai fini di cui al paragrafo 17.1., è tenuto:

17.2.1. a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo affidatario di disporre del Fondo Speciale e, in quanto occorra eseguire formalità in pubblici registri, per farlo comparire in tali pubblici registri come affidatario del medesimo;

17.2.2. a far conseguire al nuovo affidatario il possesso del Fondo Speciale e a consegnargli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con l'affidamento o con il Fondo Speciale;

17.2.3. a fornire al nuovo affidatario tutte le informazioni che questi ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di assumere il controllo del Fondo Speciale e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti alla carica.

17.3. In ciascuno dei casi che precedono:

17.3.1. le risultanze dei pubblici registri e, in quanto occorra, la contabilità dell'affidatario faranno piena prova della qualità di affidatario;

17.3.2. è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

17.4. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario cessato, che questi avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Speciale, è assunta di diritto dal nuovo affidatario, senza che l'affidatario cessato risenta alcun pregiudizio.

Parte II

Il Fondo Speciale - I Beneficiari Iniziali e i Beneficiari Finali

18. Definizione convenzionale di Reddito del Fondo Speciale.

Ai soli fini del presente atto, per Reddito del Fondo Speciale si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altre utilità prodotti dal Fondo Speciale, ivi incluso il prezzo ricavato da eventuali alienazioni compiute dall'affidatario durante il periodo in cui il presente affidamento ha avuto esecuzione e percepito dall'affidatario.

19. Utilizzo del Reddito del Fondo Speciale.

Il Reddito del Fondo Speciale sarà accumulato nel Fondo Speciale salvo quanto previsto al successivo paragrafo 20.4.

20. I Beneficiari Iniziali.

20.1. I Beneficiari Iniziali sono coloro che possono essere destinatari di prestazioni o attribuzioni a valere sul Fondo Speciale nel corso della durata dello stesso.

20.2. Beneficiari Iniziali sono, loro vita natural durante, DD e EE.

20.3. Nel corso della durata dell'affidamento, l'affidatario potrà impiegare il Fondo Speciale a vantaggio di Beneficiari Iniziali senza dover distinguere fra capitale e reddito, nella misura e con le modalità dallo stesso ritenute necessarie o anche solo opportune, per ragioni di salute, di mantenimento del tenore di vita o familiari, assicurando loro tutti quei servizi, quelle cure e l'acquisizione di tutti quei beni tali da permettere loro di condurre un'esistenza priva di preoccupazioni di natura economica.

20.4. Stante quanto sopra stabilito i Beneficiari Iniziali non sono titolari di alcuna pretesa nei confronti dell'affidatario all'attribuzione, in tutto o in parte, di beni che fanno parte del medesimo nel corso della durata dell'affidamento.

20.5. Le scelte dell'affidatario saranno espressione di un potere fiduciario e non saranno sindacabili per ragioni di opportunità, convenienza, vantaggio economico, utilità o necessità dei Beneficiari Iniziali purché le relative scelte e decisioni siano assunte dall'affidatario coerentemente con le finalità dell'affidamento, in buona fede (che si presume) e in assenza di situazioni di conflitto d'interessi.

21. Beneficiari Finali.

21.1. Per Beneficiari Finali s'intendono i soggetti aventi diritto a ricevere il Fondo Speciale nella consistenza che esso avrà al termine dell'affidamento.

21.2. Sono Beneficiari Finali, in parti uguali fra loro i figli del Fiduciante DD e EE, sotto la condizione sospensiva, per ciascuno di essi, che siano viventi al termine dell'affidamento.

21.3. Qualora uno dei soggetti indicati al paragrafo 21.2. muoia prima del termine dell'affidamento, Beneficiari della quota a lui spettante saranno, in parti uguali fra loro, quelli dei suoi figli che siano viventi e accettino.

21.4. Qualora tale soggetto non abbia avuto figli ovvero essi siano tutti deceduti o non vogliano accettare, Beneficiario della quota a lui spettante sarà l'altro soggetto indicato al medesimo paragrafo 21.2.

21.5. Le regole stabilite al paragrafo 21.3. del presente articolo per il caso di morte di uno dei soggetti indicati al paragrafo 21.2 si applicano interpretando le regole medesime nel senso che l'accrescimento della quota spettante al Beneficiario Finale premorto a favore dell'altro Beneficiario Finale operino solo in quanto egli non abbia avuto figli ovvero essi siano tutti deceduti o non vogliano accettare.

21.6. Nel caso in cui al termine dell'affidamento non vi sia, per qualsiasi ragione, un soggetto che rivesta la posizione di Beneficiario Finale secondo le regole disposte nei paragrafi precedenti il Fondo Speciale spetterà ai soggetti che il Fiduciante si riserva di nominare con un successivo atto fra vivi o con testamento.

21.7. Per l'applicazione delle regole previste nel presente articolo l'accettazione della posizione di Beneficiario Finale dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Fiduciaria. La mancata risposta entro il suddetto termine avrà il significato di rifiuto.

*

La clausola 21 è un'esemplificazione e presuppone un affidamento "attributivo". Non si può escludere che l'affidamento preveda il ritorno del Fondo Speciale al Fiduciante, come ad esempio nel caso sia utilizzato a fini di garanzia.

*

22. Incedibilità della posizione e dei diritti dei Beneficiari.

I Beneficiari non possono cedere la loro posizione soggettiva nè i loro diritti nel corso della durata dell'affidamento.

Parte III
Termine dell’Affidamento

23. Destinazione finale del Fondo Speciale.

Sopraggiunto il termine finale dell'affidamento, come definito nell'art. 4 della sezione A del presente atto, la Fiduciaria, adempiuta ogni obbligazione ed estinta ogni passività gravante sul Fondo Speciale, ha l’obbligo di attribuire senza indugio il Fondo Speciale che eventualmente residui ai Beneficiari Finali.

- C -

Beni e diritti destinati al Fondo Speciale

...

- D -

Clausole finali

1. Ius variandi. Arbitratore.

1.1. Il Fiduciante può modificare le disposizioni di questo atto che hanno per oggetto i poteri di amministrazione e dispositivi della Fiduciaria.

1.2. In ogni caso, qualora la Fiduciaria ritenga, sulla base di proprie discrezionali e insindacabili valutazioni, che il presente atto non sia sufficientemente idoneo all’attuazione del programma o non le consenta di assumere una decisione in merito al compimento di un atto dispositivo o di amministrazione del Fondo Speciale, è fin d’ora richiesta di e autorizzata a rimettere la relativa determinazione a un arbitratore, nominato dal Presidente di Assofiduciaria, con equo apprezzamento, sentite le parti interessate, e a spese del Fondo Speciale, potrà: (a) integrare l’atto con nuove disposizioni; (b) modificare o sopprimere disposizioni dell’atto; (c) attribuire alla Fiduciaria poteri non previsti nel presente atto.

1.3. La determinazione dell’arbitratore sarà vincolante e la Fiduciaria sarà tenuta a conformarvisi.

1.4. Il mandato attribuito alla Fiduciaria ai sensi del precedente paragrafo 1.2. è irrevocabile in quanto conferito sia nell’interesse della Fiduciaria medesima sia nell’interesse del Fiduciante e dei Beneficiari.

2. Cessione.

2.1. La Fiduciaria non potrà cedere il contratto per l’amministrazione fiduciaria del Fondo Speciale affidato senza il preventivo consenso del Fiduciante.

2.2. In caso di trasferimento a terzi in tutto o in parte dell’attività fiduciaria (ad esempio mediante trasferimento di azienda o altra operazione societaria) la Fiduciaria dovrà comunicare al Fiduciante la cessione del presente contratto almeno 15 giorni prima della data in cui il trasferimento avrà efficacia. Il mancato rifiuto del Fiduciante entro tale termine avrà valore di consenso al trasferimento.

3.2. Il Fiduciante non potrà cedere il contratto per l’amministrazione fiduciaria del Fondo Speciale affidato senza il consenso della Fiduciaria.

3.3. I poteri spettanti al Fiduciante in forza del presente atto si estinguono con la sua morte.

3.4. Il Fiduciante non potrà cedere a terzi, neanche parzialmente, i diritti e le prerogative, anche a contenuto patrimoniale, a lui spettanti in tale qualità. Tali diritti e prerogative si estinguono alla morte del Fiduciante e non entrano a far parte della sua successione.

3. Arbitrato.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra Fiduciante, Fiduciaria e Beneficiari circa l'esistenza, l'interpretazione, l'esecuzione e la cessazione del presente atto sarà demandata ad un Collegio composto da 3 (tre) arbitri, nominati dal Presidente di Assofiduciaria su istanza della parte interessata, i quali agiranno come amichevoli compositori e mandatari delle parti. Il lodo, che non sarà impugnabile se non per nullità, avrà valore di transazione tra le parti che si impegnano a darvi esecuzione. Gli arbitri avranno il potere di stabilire le regole e la procedura arbitrale e di emettere il lodo secondo equità.

Resta inteso che il conseguimento di un beneficio o comunque di un vantaggio che trae origine dall'affidamento implica accettazione della posizione beneficiaria come configurata nell'atto e, conseguentemente, della presente clausola arbitrale.